

TESTO DELL'INTERROGAZIONE

India e la sua famiglia meritano il sostegno attivo del Canton Ticino

Introduzione

La Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) e la Legge sull'asilo (LAsi) prevedono, a determinate condizioni, la possibilità di rilasciare un permesso di dimora a favore di un cittadino straniero qualora un suo allontanamento lo posizionasse in una situazione personale d'estrema gravità.

Secondo l'articolo 14 capoverso 2 LAsi, un richiedente l'asilo può, su proposta del Cantone dove risiede, ottenere un permesso di dimora se si trova in Svizzera da almeno cinque anni e se si è in presenza di un grave caso di rigore personale, il tutto tenendo conto del grado di integrazione dell'interessato.

Questa procedura vale a prescindere dallo stadio della procedura, quindi anche per le persone con decisione d'asilo negativa passata in giudicato.

Nel 2020 queste sono le cifre sulle richieste di permessi di dimora «**casi di rigore**» a favore di persone ammesse provvisoriamente in base all'art. 84 cpv. 5 LStrI dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020.

Cantone	Accolti	Rifiutati
AG	383	0
AR	32	0
AI	10	0
BL	81	0
BS	71	0
BE	419	0
FR	38	0
GE	126	1
GL	19	0
GR	82	0
JU	18	0
LU	203	0
NE	62	2
NW	16	0
OW	10	0
SH	15	0
SZ	48	0
SO	122	0
SG	121	0
TI	13	2
TG	55	0
UR	2	0
VD	172	2
VS	48	3
ZG	37	0
ZH	632	1
Totale	2'835	8

Di seguito le cifre per il solo Ticino dal 2014 a oggi.

Anno	Accolti	Rifiutati
2014	28	0
2015	34	2
2016	37	1
2017	4	0
2018	5	0
2019	15	2

Dall'analisi dei dati sopra indicati appare evidente come dal 2017 vi sia stato un cambiamento molto importante nella prassi dell'uso dello strumento "casi di rigore" da parte del Canton Ticino.

Il caso: India e la sua famiglia

La giovane India, ora diciannovenne, è stata allieva presso le scuole medie di Morbio Inferiore. Si tratta di una giovane originaria della fascia di confine tra l'Etiopia e l'Eritrea in attesa da dieci anni di un permesso di asilo, unitamente a suo fratello e alla loro madre.

La sua ex docente Danila Tripea, ha lanciato un appello nei giorni scorsi perché a India, suo fratello e la loro madre, è stata rifiutata la domanda di asilo, presentata come già ricordato ben dieci anni fa.

In questi anni la famiglia ha vissuto in Ticino tra Biasca, Cadro e Morbio Inferiore. E nonostante i molti spostamenti a lor imposti, si è sempre integrata molto bene come dimostrano molte testimonianze disponibili, anche tra funzionari, poliziotti e volontari con cui hanno interagito.

A causa dello statuto in attesa di una decisione sulla loro richiesta d'asilo, il fratello Nur, pur avendo concluso con successo il suo apprendistato, non ha mai avuto il permesso di lavorare.

Anche India concluderà quest'anno la sua formazione, acquisendo così quella formazione che le permetterebbe di inserirsi con successo nel mondo del lavoro senza più dipendere dagli aiuti sociali, così come avrebbe potuto fare già negli scorsi tempi suo fratello Nur se avesse potuto ottenere un permesso F.

India e i suoi familiari non possiedono documenti, di fatto sono apolidi perché sia l'Etiopia che l'Eritrea non li riconoscono come loro cittadini. Per la SEM invece sono da considerarsi etiopi e vanno rimpatriati, perché l'Etiopia è valutato essere un paese sicuro.

Alla luce di quanto precede si chiede:

1. Il Consiglio di Stato intende intervenire sul caso di India e della sua famiglia, all'indirizzo della SEM, dando un seguito positivo all'istanza presentata il 20.12.2021 all'Ufficio cantonale della migrazione, Servizio stranieri asilo, istanza che chiede di mettere in campo lo strumento "casi di rigore", così come definito dall'art. 84 cpv. 5 Lstrl?
2. Se la risposta fosse positiva, il Consiglio di Stato intende dar seguito con la necessaria urgenza a tale richiesta?
3. Se la risposta fosse invece negativa quali sono le ragioni di tale rifiuto?
4. Indipendentemente dal caso specifico di India e della sua famiglia, i dati sopra ricordati dimostrano in modo chiaro come dal 2017 ci sia stata un deciso cambiamento in senso restrittivo sull'entrata in materia, da parte dei Servizi della migrazione del Canton Ticino, rispetto all'uso di questo strumento a favore di migranti in difficoltà presenti nel nostro Cantone.

Questo cambiamento è ben evidenziato sia dall'andamento dei dati dal 2014 ad oggi, sia dal raffronto tra i Cantoni per le richieste presentate nel 2020.

Nel merito si chiede quali siano:

- 4.1 le ragioni di tale cambiamento dal 2017;

- 4.2 si chiede altresì di giustificare la discrepanza evidente nel confronto del numero di casi presentati e accolti in altri Cantoni con caratteristiche di popolazione e presenza di stranieri analoghe o addirittura significativamente inferiori al Ticino;
- 4.3 quante siano le decisioni respinte dai servizi cantonali che sono state poi annullate in base a ricorsi presentati al TRAM;
- 4.4 quale sia la prassi abitualmente seguita di fronte a richieste di questo tipo a livello cantonale;
- 4.5 se l'Ufficio della migrazione sia dotato di precise direttive interne che disciplinano il settore o se la gestione sia affidata alla discrezione decisionale del funzionario incaricato. Se tali direttive ci fossero si chiede di poter conoscere le stesse, mentre se non ci fossero si chiedono le ragioni di tale mancanza;
- 4.6 considerato il coinvolgimento necessario di diversi Dipartimenti per esprimersi compiutamente su simili casi e le relative istanze presentate dai richiedenti e/o dai loro legali, se non sia il caso di prevedere che sia il Consiglio di Stato e non un solo Dipartimento o un/a funzionario/a dell'Amministrazione cantonale, a decidere sul preavviso da dare alla richiesta su un caso di rigore.

Anna Biscossa
Corti - Durisch - Forini - Garbani Nerini -
Ghisletta - La Mantia